

Fisco e contribuenti. Sentenza della commissione tributaria provinciale di Torino dopo l'estensione retroattiva delle Entrate

Prestiti «esteri» con sostitutiva

I finanziamenti oltre 18 mesi stipulati fuori confine scontano l'imposta dello 0,25%

Angelo Busani

■ L'imposta sostitutiva prevista per i contratti di finanziamento a medio/lungo termine è dovuta anche se il contratto è stipulato all'estero, qualora i contraenti del mutuo siano italiani e il finanziamento sia destinato a «produrre effetti» in Italia. È quanto deciso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino (sentenza 8 maggio 2013 n. 55/15) in una fattispecie di un contratto di finanziamento stipulato in Svizzera (tra banche italiane e mutuatario italiano), finalizzato all'acquisto di un pacchetto azionario italiano da parte della società finanziata.

È dunque una nuova puntata della questione tornata di attualità a seguito della risoluzione 20/E del 28 marzo 2013 (si veda Il Sole 24 Ore del 30 marzo). In precedenza, nella risoluzione n. 45 del 10 aprile 2000 le Entrate avevano ammonito che, per le operazioni di finanziamento che avessero avuto «effetti anche in Italia» non sarebbe stato «applicabile il regime agevolato dell'imposta sostitutiva ma quello ordinario previsto dalle singole imposte». Ancor più lapidaria era stata la (poco conosciuta) nota n. 2008/25064/DA3 del 24 aprile 2008 della Dre Lombardia dove si qualificava come frutto di una «prassi elusiva» l'operazione di finanziamento a medio termine stipulata a Londra da contraenti italiani (la banca e il soggetto finanziato), con contratto scritto in italiano, regolato dalla legge italiana e destinato a esplicare «i suoi effetti esclusivamente sul territorio italiano».

Il tema è quello di stabilire se, stipulando un contratto di finanziamento al di fuori del territorio nazionale, si debba pagare o meno l'imposta sostitutiva, prevista dagli articoli 15 e seguenti del dpr 601/1973, in misura pari allo 0,25% dell'importo erogato per le operazioni di finanziamento a medio/lungo termine (cioè di durata superiore a 18 mesi): mancherebbe infatti in tal caso il presupposto della territorialità, dato che l'imposta sostitutiva segue (ex

articolo 20, dpr 601) le stesse regole dell'imposta di registro e quindi non si applica alle operazioni formate al di fuori dei confini nazionali.

La Ctp di Torino decide per l'applicabilità dell'imposta sostitutiva per i contratti conclusi all'estero utilizzando un argomento un po' sorprendente: se infatti la contestazione del "turismo fiscale" era stata in passato sostenuta contestando l'elusività di questa prassi (Rm 45/2000) oppure il fatto che si tratterebbe di contratti "sostanzialmente" stipulati in Italia anche se formalmente firmati all'estero (Rm 20/2013), la Ctp Torino sostiene che per l'imposta sostitutiva non vale il principio di territorialità ricavabile dalla legge sull'imposta di registro ma che l'imposta sostitutiva è dovuta "worldwide", e cioè dovunque il contratto sia stipulato. L'incardinamento del contratto di finanziamento nell'orbita dell'ordinamento tributario italiano deriverebbe, in sostanza, dal fatto che i contraenti del mutuo siano soggetti italiani e che il finanziamento sia destinato a produrre i suoi effetti in Italia.

La Ctp comunque non manca di ricorrere anche al concetto di abuso di diritto, qualora all'imposta sostitutiva «si ritenesse applicabile la normativa dell'imposta di registro»: sarebbe elusivo il comportamento diretto a conseguire «una riduzione dell'imposta dovuta attraverso l'aggiramento di divieti o obblighi previsti dall'ordinamento tributario» in «assenza di valide ragioni economiche attraverso lo sfruttamento di lacune legislative, la strumentalizzazione di istituti giuridici, l'abuso dell'autonomia negoziale, senza che ciò sia giustificato da altro se non dall'intento di evitare fraudolentemente l'applicazione di imposte realmente dovute». Ebbene, nel «valutare quali siano state le ragioni e le motivazioni di ordine economico che hanno fatto prediligere la sede di Lugano, anziché in una qualunque parte del territorio nazionale» la Ctp ha ritenuto che «esse, non emergono né dalla lettura del con-



tratto né dagli atti difensivi» e che pertanto «lo scopo – redazione all'estero – non è tutelabile quando non vi sia una ragione seria o plausibile, e non risulta una sostanziale ragione di utilità perseguita oltre quella del risparmio tributario, ossia il mancato assoggettamento all'imposta sostitutiva».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassa «worldwide»

LA RISOLUZIONE

■ Con la risoluzione 20/E del 28 marzo scorso, l'agenzia delle Entrate ha stabilito l'applicabilità – retroattiva fino al 2009 – dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine anche per quei contratti stipulati solo formalmente all'estero

GLI EFFETTI

■ Sui mutui già erogati dovrà essere corrisposta una tassa pari allo 0,25 per cento dell'importo dell'operazione, maggiorata da due a quattro volte e incrementata inoltre degli interessi di legge

IL PRECEDENTE

■ Lo scorso anno la Ctp Brescia

aveva escluso la configurabilità dell'abuso del diritto per queste fattispecie, stabilendo che il luogo di stipula del contratto – da cui far discendere gli effetti, anche fiscali – rientra nell'autonomia negoziale

LA NUOVA PRONUNCIA

■ La Ctp Torino (sentenza 55/15/13) sostiene invece che per l'imposta sostitutiva non vale il principio di territorialità ricavabile dalla legge sull'imposta di registro, ma che l'imposta sostitutiva è dovuta "worldwide", e cioè dovunque il contratto sia stipulato. L'incardinamento del contratto di finanziamento nell'orbita dell'ordinamento tributario italiano deriverebbe, in

sostanza, dal fatto che i contraenti del mutuo sono soggetti italiani e che il finanziamento è destinato a produrre i suoi effetti in Italia. Lo scopo del finanziamento all'estero, quindi, non è tutelabile «quando non vi sia una ragione seria o plausibile, e non risulta una sostanziale ragione di utilità perseguita oltre quella del risparmio tributario»

IL VALORE

■ Secondo stime prudenti, le Entrate potrebbero incassare decine di milioni di euro dall'aggravio di imposta, che verrà chiesta alle banche e poi comunque scaricata sul sottoscrittore, cioè il mondo delle imprese